

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “ORTI SOCIALI”

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI URBANI SU TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SCHIO

(art. 2 dello statuto e art.11 convenzione assegnazione terreno)

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 – Requisiti di assegnazione
- Art. 3 – Durata dell'assegnazione
- Art. 4 – Esclusività
- Art. 5 – Obblighi dell'assegnatario
- Art. 6 – Coltivazioni
- Art. 7 – Accessori
- Art. 8 – Altri accessori
- Art. 9 – Spese
- Art. 10 - Cauzioni
- Art. 11 – Furto, Danni, Infortuni
- Art. 12 – Sanzioni e Revoca
- Art. 13 – Modifiche del regolamento
- Art. 14 – Norma finale

ART. 1 - DEFINIZIONE

Per “**orto urbano**” s’intende un appezzamento di terreno a disposizione dell'Associazione, con l’obiettivo di assegnarlo, frazionato in particelle, ai propri soci, destinato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti e fiori ad uso del concessionario.

Per comodità di gestione, ciascun orto urbano avrà una **propria denominazione** e un **socio preposto**, che curerà la gestione dello stesso in rappresentanza del Consiglio Direttivo (C.D.) dell'Associazione.

Di norma ogni **particella**, denominata “**lotto**” od “**unità coltivabile**” avrà una dimensione di circa 80 mq. e potrà eccezionalmente variare in rapporto alla consistenza e conformazione delle aree destinate all’iniziativa ed al numero delle domande di assegnazione.

Gli assegnatari sono tenuti a rispettare i limiti del terreno loro concesso.

I singoli lotti, individuati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, saranno consegnati liberi, con il terreno delimitato da picchetti, che contrassegneranno anche le parti destinate ad uso comune per l'accesso alle particelle assegnate.

ART. 2 - REQUISITI E MODALITA' DI ASSEGNAZIONE

Per poter essere assegnatari di una particella è necessario essere socio dell'associazione, e **in regola con il pagamento annuale della quota associativa**.

La perdita della qualifica di socio per qualsiasi motivo fa immediatamente decadere qualsiasi diritto a continuare non solo la coltivazione, ma anche l'accesso all'appezzamento assegnato.

L'assegnazione viene disposta dal Consiglio Direttivo che opererà in modo trasparente e imparziale con i soci. Di norma, nelle procedure di assegnazione si avrà riguardo alla residenza nel quartiere/zona di ubicazione del terreno disponibile, all'anzianità della qualifica di soci e alla data

della domanda di assegnazione.

ART. 3 - DURATA DELL'ASSEGNAZIONE

La concessione delle particelle in coltivazione è a **titolo precario e della durata di un anno** a partire dall'inizio dell'annata agraria – 11 novembre – con cessazione al 10 novembre dell'anno successivo. Allo scopo di ancorare il più possibile il socio alla particella assegnata, si ha ogni anno rinnovo automatico della concessione in assenza di comunicazioni contrarie da parte dell'Associazione, comunicazioni che dovranno pervenire entro il 10 ottobre precedente la scadenza dell'annata agraria, salvo casi di forza maggiore. Anche il socio che non intendesse godere dell'assegnazione della particella per l'anno successivo, dovrà comunicare questa sua intenzione al Presidente dell'Associazione entro la stessa data.

Poiché condizione indispensabile per continuare a godere dell'uso della particella è il pagamento della quota associativa, la stessa dovrà essere corrisposta, per l'anno successivo, prima dell'inizio dell'annata agraria.

Allo scadere della concessione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e vacuo da persone e cose, mentre rimarranno a beneficio del fondo i lavori, gli impianti e le colture eseguite durante il periodo della concessione, senza che l'Associazione sia tenuta a corrispondere indennità o compenso alcuno.

Qualora l'Amministrazione comunale richiedesse la restituzione dell'area, i soci assegnatari dovranno restituire, entro 15 gg. dalla richiesta, la particella assegnata libera e sgombera da ogni cosa. In nessun caso saranno mai riconosciuti rimborsi per frutti pendenti.

ART. 4 - ESCLUSIVITA'

L'orto deve essere coltivato direttamente e con continuità dal concessionario e non può né essere ceduto, né dato in affitto, né trasmesso per successione. Per documentati motivi di salute e per vacanze, la coltivazione può essere temporaneamente consentita a favore di una persona di fiducia del concessionario per un periodo massimo di sei mesi, previa comunicazione alla persona preposta all'orto dal C.D.

In caso di decesso o rinuncia da parte degli assegnatari, il lotto libero viene riassegnato dal C.D. secondo i criteri sopra enunciati (art.2).

Gli orti assegnati debbono essere coltivati direttamente dagli assegnatari, che non potranno avvalersi di mano d'opera retribuita per la coltivazione del lotto di terreno. Possono contribuire alla conduzione dell'apezzamento anche i familiari. Di norma ad ogni nucleo familiare non sarà concesso più di un lotto.

Il socio assegnatario di un lotto, può consociare alla sua attività di coltivazione del lotto assegnato, una o due persone a lui non legate da vincoli di convivenza, a condizione che si assuma ogni e qualsiasi responsabilità in relazione all'attività svolta dalle stesse negli orti, compresa la responsabilità civile verso terzi, e che rispetti tutte le norme e disposizioni previste dallo statuto, dal regolamento e dagli organi dell'Associazione. Il mancato rispetto autorizza il Presidente a proibire a tali persone l'accesso all'area degli orti e a proporre al Consiglio Direttivo la decadenza del socio assegnatario.

La consociazione nella coltivazione deve essere preceduta da una comunicazione scritta al Presidente o al Referente dell'orto, sottoscritta dal consociante e dal consociato, con l'assunzione degli impegni di cui al periodo precedente.

Il Consiglio Direttivo, trascorso almeno un anno dalla data di comunicazione di cui al periodo precedente, può autorizzare la/le persona/e consociata a subentrare, se socio dell'Associazione, al consociante, qualora costui rinunci al lotto a lui assegnato

(nota: i periodi 4, 5, 6 del presente articolo sono stati aggiunti a seguito di modifica approvata dall'Assemblea dei soci il 21.10.2010)

In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di prodotti per uso proprio e dell'ambito familiare . Il concessionario dell'area non potrà svolgere sul terreno attività diversa da quella della coltivazione ortofrutticola.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSEGNATARIO

I soci assegnatari degli orti si impegnano a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento ed in particolare a:

- destinare il lotto assegnato alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori;
- mantenere la particella assegnata in stato decoroso, curando l'ordine, la buona sistemazione e la pulizia. Nel proprio orto non è ammesso l'incolto, affinché l'incuria non pregiudichi gli appezzamenti confinanti;
- non alterare in alcun modo il perimetro e la fisionomia del proprio orto e mantenere il terreno alle medesime quote altimetriche;
- non costruire capanni o similari;
- non recintare il lotto assegnato essendo consentita una semplice delimitazione di cm. 30 di altezza;
- contribuire alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni, secondo le disposizioni dettate dal referente/preposto dell'orto;
- non danneggiare in alcun modo altri orti;
- non svolgere attraverso l'orto assegnato attività di lucro;
- non accedere alla zona orti con auto e motocicli, ma servirsi degli spazi appositamente predisposti;
- non scaricare materiali anche se non inquinanti, o tenere nell'orto depositi di materiali non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.);
- non effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica se non autorizzati dal C. D.;
- non accendere fuochi di qualsiasi genere, perchè è vietato bruciare stoppie e rifiuti;
- tenere stabilmente cani o altri animali negli orti o condurre allevamenti di ogni tipo;
- curare che le coperture in plastica, ad uso serra, non diano origine a strutture stabili ed indecorose;
- non occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;
- non installare nelle parti comuni o nei ripostigli autorizzati elettrodomestici, bombole di gas, gruppi elettrogeni e qualsiasi altro impianto;
- non usare e tenere in deposito nei ripostigli autorizzati sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica e tutte quelle che, liquide, solide o gassose, possano essere detenute solo da coloro che sono in possesso del previsto patentino, e gli erbicidi di qualsiasi tipo;
- rispettare le indicazioni che verranno date di volta in volta dalla persona referente/preposto del C.D.;
- consegnare la parte prevista dei prodotti della coltivazione per l'aiuto ai casi di indigenza e povertà;
- vigilare sull'insieme degli orti, segnalando al Presidente dell'Associazione o al referente del C.D. ogni eventuale anomalia;
- sottoscrivere e rispettare il presente regolamento.

In caso di inadempienza il C.D. provvederà alla revoca motivata dell'assegnazione.

ART. 6 - COLTIVAZIONI

E' consentita la coltivazione esclusivamente di ortaggi, piccoli frutti (a titolo esemplificativo: lamponi, mirtilli, fragole, ribes) e fiori.

Gli orti dovranno essere **coltivati biologicamente** promuovendo i cicli naturali di produzione ed è vietato l'uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) non ammessi dalla normativa per le coltivazioni biologiche. E' assolutamente vietato l'uso di prodotti che possano arrecare danno all'ambiente. L'uso di prodotti non ammessi comporterà la revoca immediata dell'assegnazione.

I residui vegetali che si intendono trasformare in compost dovranno essere depositati in apposite compostiere o interrati nel proprio orto; non devono creare problemi di alcun genere (odori, degrado, incuria) sul contesto urbano o verso gli altri orti.

La produzione ricavata non potrà essere oggetto di attività commerciale, ma sarà rivolta unicamente al conseguimento di produzione per uso proprio, pena l'immediata decadenza dell'assegnazione.

Una parte dei prodotti ottenuti dalla coltivazione dovrà essere consegnata al referente indicato dal C.D., rispettando i quantitativi e le modalità dallo stesso stabilite, perchè vengano conferite, a cura dell'Associazione, alle istituzioni che si occupano di famiglie povere ed indigenti.

ART. 7 - ACCESSORI

All'atto della divisione dell'appezzamento in particelle da assegnare, il C.D. individuerà anche il luogo o i luoghi dove obbligatoriamente dovranno essere posizionati eventuali compostiere, vasche per la raccolta/conservazione dell'acqua, eventuali depositi per gli attrezzi. Il C.D. determinerà anche, per assicurare omogeneità ed ordine, la forma, la tipologia e la dimensione di tali accessori.

Gli assegnatari sono tenuti al rispetto di quanto stabilito dal C.D., anche successivamente all'assegnazione.

La costruzione, anche solamente temporanea, di qualsiasi manufatto comporta la revoca dell'assegnazione.

E' vietata la pavimentazione e l'edificazione o la posa di elementi diversi da quelli espressamente descritti o qualsiasi modifica all'assetto dell'area, pena la revoca dell'assegnazione.

ART. 8 - ALTRI ACCESSORI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

ART. 9 SPESE

Ciascun assegnatario sosterrà le spese di gestione del lotto assegnato senza che ciò possa costituire corrispettivo della concessione in uso, che rimane a titolo gratuito e temporaneo. Le spese per eventuali interventi che riguardano l'insieme dei lotti assegnati sono a carico di tutti gli assegnatari se l'intervento è deliberato dal C.D.; parimenti le spese sono a carico di tutti gli assegnatari se l'intervento è deciso dalla maggioranza degli assegnatari di quell'orto. In questi casi ciascun assegnatario verserà l'importo, stabilito sulla base del preventivo, prima dell'inizio dell'intervento con conguaglio finale.

ART.10 - CAUZIONI

Il C.D. potrà disporre che gli assegnatari delle particelle di un orto versino all'Associazione una somma da detenere a titolo di cauzione a fronte di lavori deliberati o per cautela nel caso si abbia a temere che, per incuria o degrado o uso di sostanze nocive e dannose, l'Associazione si debba far carico di spese per ripristino dei lotti assegnati.

ART.11 - FURTO, DANNI E INFORTUNI

L'Associazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

Ogni danno, furto, manomissione, infortunio, incidente che l'assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile. L'Associazione resta pertanto manlevata da ogni responsabilità civile e penale. Ogni controversia questione, vertenza verrà esaminata dalla C. D. con riferimento, per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, al Codice Civile.

ART. 12 – SANZIONI - REVOCA

In caso di non rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, vengono stabilite le seguenti sanzioni:

1. richiamo verbale
2. richiamo scritto
3. revoca dell'assegnazione

L'applicazione delle sanzioni non deve necessariamente seguire l'ordine sequenziale di indicazione delle stesse, ma sarà disposta con riguardo alla gravità del fatto/omissione commessa e del danno eventualmente causato. Comunque l'inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente regolamento comporterà la revoca dell'assegnazione.

L'Associazione si riserva la facoltà di revocare immediatamente l'assegnazione dell'area nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura;
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 2.

ART. 13 – MODIFICHE

Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato dall'Assemblea dell'Associazione sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché a causa di nuove norme o per suggerimenti. Le eventuali innovazioni dovranno essere integralmente accettate e applicate dagli assegnatari, pena la decadenza della assegnazione.

ART. 14 – NORMA FINALE

Il presente regolamento dovrà essere sottoscritto ed integralmente accettato da ogni assegnatario prima della formale assegnazione.